

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018 365/2018/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2018, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE UG3. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell' Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas (di seguito: TIVG);



- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 141/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2017/R/gas e il relativo allegato A (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e il relativo allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 189/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento



- soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6 del TIVG, prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;



- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - QTF_i, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
 - *QTV_t*, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.2, che l'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_{k} (QTE^k \times E^k)}{\sum_{k} E^k}$$
 (euro/GJ)

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al kesimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- *k* sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, sia determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^{k} = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{1}{365 \times PCS} \times \left(CP_{u}^{k} + CR_{r}^{k} + CM^{k} \right) \times E^{k} \right]}{\sum_{k \in i} E^{k}} + \left[\frac{1}{PCS} \times \left(CRV^{T} + CRV^{OS} + CRV^{BL} \right) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete



nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

- *CR_r* è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *CM*^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *PCS* è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0.0381 GJ/Smc;
- *CRV*^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas, espressa in euro/Smc;
- *CRV*^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- *CRV^{BL}* è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;
- al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002032;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 782/2017/R/gas ha, tra l'altro, istituito una nuova componente addizionale della tariffa di trasporto, CRV^{ST} , a copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del *settlement* gas; tale componente, di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera m) della RTTG, è applicata dall'impresa di trasporto agli utenti del servizio di trasporto, come componente addizionale della tariffa di trasporto, di cui all'articolo 8 del TIVG, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
- la medesima deliberazione 782/2017/R/gas ha stabilito che il valore del suddetto corrispettivo *CRV*ST sia pari a 0,0027 euro/Smc a partire dall'1 luglio 2018.



CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità ha previsto, con riguardo alla disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi (di seguito: meccanismi); tra questi, in particolare i meccanismi:
 - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di *default* su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 40.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente UG_3);
 - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di *default* su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 26.1, lettera i), della RTTG;
- tramite specifiche raccolte dati, sono state acquisite informazioni riguardanti gli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei suddetti servizi di ultima istanza fino a marzo 2018, a cui hanno riposto i relativi esercenti;
- sulla base delle informazioni acquisite si evidenzia una situazione in cui gli attuali livelli della componente $UG3_T$ e degli elementi $UG3_{FT}$ e $UG3_{UI}$ risultano eccedenti rispetto alle previsioni del fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2018 e del 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.



RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 luglio 30 settembre 2018;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare:
 - a) la formula di cui al comma 8.3, a seguito dell'introduzione del nuovo corrispettivo CRV^{ST} , a copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del *settlement* gas;
 - b) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, a seguito della valorizzazione, a partire dall'1 luglio 2018, del corrispettivo CRV^{ST} , aggiornando la Tabella 5;
 - c) per il trimestre 1 luglio 30 settembre 2018, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno aggiornare in diminuzione gli elementi UG_{3UI} e UG_{3FT} della componente UG_3 e la componente UG_{3T} , sulla base delle evidenze acquisite in tema di oneri da reintegrare nell'ambito dei suddetti meccanismi;
- sia a tal fine opportuno, a decorrere dall'1 luglio 2018, valorizzare le suddette componenti tenendo conto delle esigenze di gettito relative alla copertura degli oneri di competenza degli anni termici di erogazione del servizio fino a settembre 2017 e delle tempistiche di versamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali degli importi relativi ai corrispettivi a copertura di tali oneri

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella <u>Tabella 1</u>, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,013504 euro/GJ.



Articolo 3

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

- 3.1 A decorrere dall'1 luglio 2018 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG, sono fissati nella <u>Tabella 2</u> allegata al presente provvedimento.
- 3.2 A decorrere dall'1 luglio 2018 il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 26.1, lettera i) della RTTG, è fissato nella *Tabella 3*, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4 Modifiche al TIVG

4.1 All'articolo 8, comma 8.3 la formula relativa alla QTE^k è sostituita con la seguente formula:

$$QTE^{k} = \frac{\sum_{k \in I} \left[\frac{1}{365 \times PCS} \times \left(CP_{u}^{k} + CR_{r}^{k} + CM^{k} \right) \times E^{k} \right]}{\sum_{k \in I} E^{k}} + \left[\frac{1}{PCS} \times \left(CRV^{I} + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST} \right) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *CR_r* è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *CM*^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al kesimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *PCS* è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- *CRV*^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione 277/07, espressa in euro/Smc;
- *CRV*^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- *CRV^{BL}* è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;



- CRV^{ST} è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, espressa in euro/Smc;
- 4.2 A partire dall'1 luglio 2018, la Tabella 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 5 – Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	1,147210
Ambito nord orientale	0,978394
Ambito centrale	1,138076
Ambito centro-sud orientale	1,077252
Ambito centro-sud occidentale	1,018735
Ambito meridionale	0,933054

Articolo 5 Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni